



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro, dr. Patrizia Mirenda, letti gli atti della causa iscritta al n. 1885/2024 R.G.; visto il provvedimento del 16 gennaio 2025 con il quale il Presidente di questa sezione, su delega del Presidente del Tribunale, atteso il parere favorevole espresso dal P.M. in pari data, ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami mandando a questo giudice per gli ulteriori adempimenti;

ritenuta la necessità di fissarsi l'udienza per la trattazione del ricorso, nelle more della quale, concessa l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, porre in essere, entro l'assegnando termine perentorio, l'attività richiesta dal procedimento notificatorio di cui all'articolo 150 c.p.c.;

DISPONE

che entro il termine del 10 marzo 2024 copia del ricorso da notificare ai contro interessati litisconsorti necessari -siccome individuati in atti- sia depositato nella casa comunale del Comune di Catania; che un estratto dell'atto sia inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; che un estratto dell'atto sia pubblicato nel sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Fissa per la trattazione del ricorso **l'udienza del 15 aprile 2025, ore 9:00.**

Visti gli articoli 127 e 127-ter c.p.c.

DISPONE che l'udienza sopra indicata sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e redatte secondo quanto disposto dagli articoli 3, comma 1, lett. c) e 6 del D.M. 7 agosto 2023, n. 110, salva la facoltà, per ciascuna delle parti, a mente dell'articolo 127-ter, comma 2, terzo periodo, c.p.c., di opporsi, chiedendo fissarsi l'udienza pubblica;

ASSEGNA a tal fine alle parti termine perentorio sino al giorno e all'ora fissati per l'udienza così sostituita per effettuare il deposito telematico delle note scritte suddette;

AVVISA che ove nessuna delle parti depositi telematicamente le note scritte nel termine perentorio suddetto verrà assegnato nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata udienza in presenza e, nel caso in cui nessuna parte depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e il giudizio sarà dichiarato estinto a norma dell'art. 127-ter c.p.c. sopra richiamato.

Catania, 16 gennaio 2025

Il giudice del lavoro
Dr. Patrizia Mirenda

